

Novara, li 30 novembre 2020

A mezzo posta elettronica

Spett.le

Fondazione OIC

staffoic@fondazioneoic.it

Osservazioni alla bozza di documento interpretativo 8

Con la presente si forniscono osservazioni alla bozza di documento interpretativo 8 (Legge 17 luglio 2020, n. 77 *"Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio"*) in pubblica consultazione.

* * *

Il documento interpreta il comma 2 dell'art. 38-*quater* del D.L. n. 34/2020 inserito dalla legge di conversione (L. n. 77/2020) e non include il comma 1 del medesimo articolo (par. 4 motivazioni); tuttavia si ritiene che un'analisi di questa disposizione si renda necessaria per l'applicazione del comma 2.

Come noto, una prima disciplina transitoria nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 era contenuta nell'art. 7 del D.L. n. 23/2020 (conv. con L. 5 giugno 2020, n. 40). Tale norma è stata in vigore dal 9 aprile 2020 fino al 18 luglio 2020, quando è entrata in vigore l'art. 38-*quater* inserito nel D.L. n. 34/2020 dalla legge di conversione (L. n. 77/2020); l'abrogazione è implicita (art. 15 preleggi). L'art. 7 del D.L. n. 23/2020 era oggetto di interpretazione con il documento OIC n. 6.

Confrontando le diverse disposizioni si nota un diverso uso delle parole da parte del Legislatore.

L'art. 7 prevedeva che «*la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività (...) può comunque essere operata (...)*». La norma veniva quindi interpretata come "facoltà" di deroga (in questo senso il documento interpretativo 6, par. 5).

Terminologia simile è usata nel comma 2 dell'art. 38-*quater*, con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020: «*la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività (...) può comunque essere effettuata (...)*». Anche in questo caso la bozza di documento oggetto delle presenti osservazioni la qualifica come "facoltà" di deroga (par. 4).

Il comma 1 dell'art. 38-quater invece, con riferimento ai bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (al 19 luglio 2020), così si esprime: «la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività (...) **è effettuata** non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio».

La scelta della diversa espressione non può essere attribuita ad una svista del Legislatore che è intervenuto più volte sulla materia. Si ricorda inoltre che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (art. 12 preleggi).

Sembra potersi affermare quindi che, diversamente dall'art. 7 e dal comma 2 dell'art. 38-quater, il primo comma dell'art. 38-quater non introduce una facoltà di deroga ma un obbligo cui i redattori di bilancio devono (dovevano) attenersi. Tale obbligo è limitato solo ai bilanci relativi agli esercizi chiusi antecedentemente al 23 febbraio 2020 (31 dicembre 2019) e non ancora approvati al 19 luglio 2020.

Venendo al documento interpretativo si ritiene che il secondo periodo del paragrafo 8 (modalità di applicazione) potrebbe essere così formulato:

Può inoltre avvalersi della deroga qualora ~~– ricorrendone i presupposti –~~ nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società **non abbia tenuto conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o – ricorrendone i presupposti – si sia avvalsa** della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'articolo 7 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" in vigore fino al 18 luglio 2020.

Conseguentemente potrebbero essere adeguate le motivazioni alla base delle decisioni assunte (part. 12).

Con i migliori saluti.

Recognita S.r.l.

Roberto Drisaldi

Amministratore Delegato